

Il Presidente e Relatore

Sentenza n. 2409/2025
Depositata il 27/04/2025
Il Segretario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 28/03/2025

in composizione collegiale:
residente e Relatore

), Giudice
Giudice

in data 28/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1

proposto da

Difeso da
Luciano Coppola -

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno

elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO I.

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1745/2025 depositato il
01/04/2025

Richieste delle parti:

come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente ha impugnato l'atto sopra indicato deducendo i motivi di seguito riportati.

1) "violazione e/o falsa applicazione del disposto combinato degli artt. 42, co. 1 - d.p.r. n. 600/73 e 24 - d. lgs. n. 82/2005, ovverosia per mancata od illegittima apposizione, su detto atto di accertamento, della prescritta ed immancabile siglatura da parte di un soggetto al detto scopo abilitato od autorizzato secondo legge"

2) "richiesta di annullamento del ricorsato atto, emesso in violazione del novellato art. 6-bis della l. n. 212/2000 e dlgs. 13/2024, stante l'indubitabile mancata comunicazione dell'ivi prescritto e immancabile "schema di atto" necessariamente propedeutico all'emissione dell'avviso di accertamento definitivo. conseguente difetto di motivazione (c.d rafforzata) ex artt. 39, comma 1, 42 e 70 d.p.r. n. 600/1973, 56 e 75, d.p.r. n. 633/1972"

3) "nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza e/o infondatezza della pretesa tributaria. assenza di operazioni attive e/o ricavi non dichiarati, ovvero, di violazioni sostanziali della normativa tributaria ai fini delle imposte (irpef, iva, irap) accertate"

4) "violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, c. 4, del t.u. 917/86, così come interpretati dal diritto vigente. omesso riconoscimento dei costi in maniera forfettaria"

5) "violazione dell'art. 7 del d.lg.s. n.472 del 1997. illegittimità delle sanzioni applicate in fattispecie dall'ente erariale".

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.

Costituitasi parte resistente insisteva nella legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

A seguito della costituzione di parte resistente il ricorrente ha prodotto memorie con le quali ha contestato ogni assunto di controparte.

All'udienza del 28 marzo 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che, assorbente su ogni altro motivo, è l'eccepita nullità per violazione dell'art. 6-bis della l. n. 212/2000 e dlgs. 13/2024, scaturente dalla mancata comunicazione del prescritto "schema di atto", presupposto imprescindibile per l'emissione dell'avviso di accertamento definitivo e, come ancora eccepito in ricorso, conseguente difetto di motivazione (c.d rafforzata) ex artt. 39, comma 1, 42 e 70 d.p.r. n. 600/1973, 56 e 75, d.p.r. n. 633/1972. Ed invero il principio del contraddittorio sancito dal cennato art 6 bis da quanto risulta in atti appare evidentemente violato. Il cd "schema di atto" non risulta essere stato mai notificato. A nulla rileva la produzione in atti da parte della resistente dell'invito al contraddittorio in quanto lo stesso non è lo schema di atto e nemmeno lo contiene. Ma vi è di più, a tutto voler concedere, per assurda ipotesi, alla resistente va evidenziato che la pec (o mail come impropriamente definita) non ha attinto il destinatario. La ricevuta versata in atti -relativa all'asserito invio dell'invito al contraddittorio- non attesta l'avvenuta consegna ma semplicemente la spedizione con accettazione da parte del sistema. Manca la ricevuta di consegna. Tanto è sufficiente per la declaratoria di nullità dell'atto. Pur con carattere assorbente su ogni altra censura il secondo motivo di ricorso, la Corte, condividendo l'orientamento della SC, pur in presenza di motivo assorbente brevemente analizza gli altri motivi di ricorso che appaiono tutti fondati avendo il ricorrente fornito ampia prova, pur di fatto non essendo suo onere trattandosi di prova negativa, con la copiosa produzione documentale non disconosciuta da controparte che porta a ritenere radicalmente infondato l'atto.

Quanto al governo delle spese le stesse, tenuto conto della particolarità della questione trattata e delle vicende processuali, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.

Salerno, 28 marzo 2025